



Decreto Dirigenziale n. 163 del 07/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UNA FALEGNAMERIA ARTIGIANALE" DA REALIZZARSI IN C.DA FERRARI - NEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) - PROPOSTO DAL SIG. CIVITILLO RAFFAELE ROMUALDO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state disposte disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 09.03.2009, acquisita al prot. n°226080 in data 16.03.2009, il Sig. Civitillo Raffaele Romualdo, residente in Cusano Mutri (BN) alla via Tiratore, ha presentato istanza relativa al progetto "Costruzione di una falegnameria artigianale" da realizzarsi in c.da Ferrari - nel Comune di Cusano Mutri (BN);

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico III, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 13.05.2010, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:

- incongruenze con gli strumenti urbanistici PRG e PTP;
- notevole sottrazione di suolo agricolo;
- importanti movimenti di terra in fase di cantiere;
- impatto sulla componente aria in fase di esercizio (produzione di polveri);
- impatto acustico dovuto alle attività lavorative.

che con nota del 26.05.2010 prot. n. 458069, il Servizio VIA ha comunicato l'esito della seduta della Commissione VIA del 13.05.2010, rappresentando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.e i., nel termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, potevano essere presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

che con nota, acquisita agli atti in data 29.06.2010 prot. n. 555930, il proponente Sig. Civitillo Romualdo ha presentato le controdeduzioni al parere espresso in data 13.05.2010;

RILEVATO

che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione VIA che, nella seduta del 15.07.2010, ha confermato il parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:

- nonostante quanto indicato nelle controdeduzioni presentate dal proponente, non appaiono adeguatamente contestate le affermazioni a suo tempo proposte nella seduta del 13.05.2010, vale a dire che: le controdeduzioni pervenute soddisfano in parte le motivazioni avanzate in seguito al parere sfavorevole espresso, in modo specifico in relazione ai punti 1 e 4 ;
- sebbene in merito alle emissioni di polveri si ritiene che un'attività di falegnameria possa provocare comunque un'alterazione di un habitat protetto quale quello di un SIC;
- relativamente ai punti 2) e 3), si conferma il rischio di incidenza nei confronti della preservazione del SIC in fase di cantiere, dovuto ad una eccessiva movimentazione di suoli sia per la realizzazione del fabbricato che per la realizzazione delle sistemazioni esterne;
- risultano altresì assenti opportune controdeduzioni al punto 5), ovvero sull'impatto acustico che inevitabilmente l'attività artigianale proposta è in grado di recare sul sito anche in riferimento al movimento dovuto al trasporto delle merci.

che il Sig. Civitillo Raffaele Romualdo ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 28.08.2009, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 09.09.2009 prot. 772966.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di confermare il parere negativo di valutazione di incidenza espresso nella seduta del 13.05.2010, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., della seduta del 15.07.2010, in merito al progetto "Costruzione di una falegnameria artigianale." da realizzarsi in c.da Ferrari nel Comune di Cusano Mutri (BN) - proposto Sig. Civitillo Raffaele Romualdo residente in Cusano Mutri (BN) alla via Tiratore, per le motivazioni di seguito riportate:
 - nonostante quanto indicato nelle controdeduzioni presentate dal proponente, non appaiono adeguatamente contestate le affermazioni a suo tempo proposte nella seduta del 13.05.2010, vale a dire che: le controdeduzioni pervenute soddisfano in parte le motivazioni avanzate in seguito al parere sfavorevole espresso, in modo specifico in relazione ai punti 1 e 4 ;
 - sebbene in merito alle emissioni di polveri si ritiene che un'attività di falegnameria possa provocare comunque un'alterazione di un habitat protetto quale quello di un SIC;
 - relativamente ai punti 2) e 3), si conferma il rischio di incidenza nei confronti della preservazione del SIC in fase di cantiere, dovuto ad una eccessiva movimentazione di suoli sia per la realizzazione del fabbricato che per la realizzazione delle sistemazioni esterne;
 - risultano altresì assenti opportune controdeduzioni al punto 5), ovvero sull'impatto acustico che inevitabilmente l'attività artigianale proposta è in grado di recare sul sito anche in riferimento al movimento dovuto al trasporto delle merci.
- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi